

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2424 del 16/05/2017
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. HERAmbiente S.p.A. Viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna (BO). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28.05.2015 per la gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cesena, Via Rio della Busca, località Tessello (Busca)_ Modifica gestione terre
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2529 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. HERAmbiente S.p.A. – Viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna (BO). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28.05.2015 per la gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cesena, Via Rio della Busca, località Tessello (Busca)

## **IL DIRIGENTE**

### **DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Evidenziato che con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28/05/2015 "Decisione in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca) presentato da HERAmbiente S.p.a.", successivamente modificato ed integrato con:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2883 del 20.10.2015;
- Determinazioni del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae n. DET-AMB-2016-95 del 08.02.2016;
- Determinazioni del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae n. DET-AMB-2016-269 del 18.02.2016;
- Determinazioni del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae n. DET-AMB-2017-831 del 21.02.2017 e n. DET-AMB-2016-269 del 18.02.2016;

è stato rilasciato a HERAmbiente S.p.A. il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località Tessello (Busca) a Cesena;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 10.05.2017 acquisita al PGFC/2017/7146 inerente la modifica della gestione delle terre per la copertura definitiva della discarica;

Dato atto che prima di presentare la modifica il Gestore ha sottoposto la medesima a parere regionale al fine di verificarne l'assoggettabilità a procedura di screening;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 10.05.2017, acquisita al PGFC/2017/7109, nella quale comunica che le modifiche proposte non sono da sottoporre alla procedura di verifica "screening" ai sensi della LR 9/99;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008;

Vista la nota PGFC/2017/7167 del 10.05.2017, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Precisato che le comunicazioni di cui sopra sono state inviate a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Vista la successiva richiesta di parere agli Enti interessati trasmessa con nota del 10.05.2017 PGFC/2017/7164;

Visto il parere favorevole del Comune di Cesena, Settore Governo del Territorio, ricevuto in data 15.05.2017 e acquisito al PGFC/2017/7392, nel quale si precisa che gli interventi previsti non hanno rilevanza di natura edilizia e non sono compresi in ambiti territoriali soggetti a vincolo paesaggistico;

Tenuto conto che gli altri Enti interessati, nel tempo fissato al 15.05.2017 per l'inoltro di eventuali osservazioni, non hanno inviato note ad Arpae;

Dato atto che gli interventi previsti sono congrui con le prescrizioni di AIA, che pertanto non subiscono modifiche;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte e conseguentemente aggiornare l'AIA, in particolare il paragrafo C.2.7.2;

Dato atto che il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha richiesto di aggiungere la seguente prescrizione di specifica al primo aggiornamento di AIA disponibile:

*“L'analisi delle aliquote destinate alla determinazione dei metalli per le acque superficiali, profonde e sottotelo deve essere eseguita sul filtrato a 0,45 µm.”;*

Dato atto che ad oggi la ditta HERAmbiente S.p.A. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna in particolare per la Sezione II – Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 “Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta HERAmbiente S.p.A. con Decreto del Presidente della Provincia n.

143/50383 del 28.05.2015 e s.m.i. di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cesena (FC), località Tessello (Busca), **come di seguito precisato:**

1.1. Il paragrafo "C.2.7.2 Movimentazione terra per copertura superficiale definitiva della discarica – regimazione idraulica T1 – rinforzo briglia" deve essere interamente eliminato e sostituito con quanto di seguito riportato:

*"Ai fini della realizzazione degli interventi di copertura definitiva della discarica T2, si rendono necessarie movimentazioni di materiali (terreno e argilla); analogamente alcuni degli interventi prospettati per la stabilizzazione corticale di T1 comportano la movimentazione di volumi di terreno.*

*I volumi di terreno movimentati in relazione ad entrambi gli interventi:*

- *ripofilatura della cresta calanchiva della vallecchia T1. Si ottengono circa 15.000 m<sup>3</sup> di terreno, che verranno in parte, circa 950 m<sup>3</sup>, utilizzati per la realizzazione della briglia in terra e per i due interventi di ricostruzione dei cigli, e in parte, circa 14.050 m<sup>3</sup>, utilizzati per la realizzazione della barriera minerale in argilla compattata del pacchetto di copertura;*
- *per le operazioni di regolarizzazione del corpo discarica di T2, sono necessari complessivamente 15.200 m<sup>3</sup> di terreno di cui 14.800 m<sup>3</sup> provenienti dalle forniture esterne (terreno da Montevecchio), e 400 m<sup>3</sup> proveniente dalle stesse operazioni di regolarizzazione del corpo discarica;*
- *i terreni originatesi dagli scavi previsti per la realizzazione della palificata di rinforzo dell'argine di valle, di volume pari a 3.200 m<sup>3</sup> di materiale argilloso, verranno utilizzati per la realizzazione della barriera minerale in argilla compattata. Detto terreno è stato stoccato temporaneamente nella ex stazione di trasbordo. La Provincia relativamente a tali quantitativi, ha rilasciato alla ditta HERAmbiente l'approvazione del Piano di Utilizzo, ai sensi del DM 161/12;*
- *per la creazione della barriera minerale dello spessore di 0,5 m è necessaria la posa in opera di circa 41.700 m<sup>3</sup> di argilla compattata con permeabilità inferiore a 10<sup>-8</sup> m/s; circa 3.200 m<sup>3</sup>, proveniente dagli scavi che verranno eseguiti per la realizzazione della palificata di rinforzo dell'argine di valle della discarica, circa 24.450 m<sup>3</sup> forniti dall'impresa e provenienti da cave autorizzate e circa 14.050 m<sup>3</sup> proveniente dalla ripofilatura della cresta calanchiva della vallecchia T1;*
- *per la creazione dello strato di terreno vegetale si rendono necessari circa 66.800 m<sup>3</sup> di materiale; circa 7.000 m<sup>3</sup> provenienti dallo scotico dei primi 10 cm dell'attuale strato di copertura della discarica; che verranno stoccati temporaneamente nella ex stazione di trasbordo, e circa 59.800 m<sup>3</sup> forniti dall'impresa.*

"

1.2. Nel paragrafo "D.3.1. Acque sotterranee" viene inserita la seguente prescrizione:

112 bis) *L'analisi delle aliquote destinate alla determinazione dei metalli per le acque superficiali, profonde e sottotelo deve essere eseguita sul filtrato a 0,45 µm.*

2. **di precisare** che Arpa esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
3. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 143/50383 del 28.05.2015 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

5. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento **non ricomprende** titoli edilizi, paesaggistici e relativi al vincolo idrogeologico;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza alla ditta HERAmbiente S.p.A., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL Romagna – D.S.P. di Cesena.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena  
***Arch. Roberto Cimatti***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**